

**Art. 111** Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

<sup>1</sup> La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

<sup>3</sup> Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

<sup>4</sup> In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

**Art. 112** Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità\*

<sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

<sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione è obbligatoria;
- b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
- c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
- d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

<sup>3</sup> L'assicurazione è finanziata:

- a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
- b. con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni.

<sup>4</sup> Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre la metà delle spese.

<sup>5</sup> Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

<sup>6</sup> La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

\* Con disposizione transitoria.

**Art. 113** Previdenza professionale\*

<sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

<sup>2</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
- b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
- e. per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

<sup>3</sup> La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

<sup>4</sup> Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

\* Con disposizione transitoria.